

N. Sius 2026 / - TdS TORINO
N. Siep 2026 / - PM ASTI

Ordinanza n. 3286/26



IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Il giorno 09-09-2026 in Torino si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott. VIGLINO MARCO
" CARSANA ELEONORA

Presidente
Giudice relatore

" DI STEFANO ROBERTA
" MONELLI CHIARA MARIA

Esperto
Esperto

con la partecipazione del Dott. AVENATI BASSI GIANCARLO, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, per deliberare sulla domanda di:

- Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter 1 ter O.P.)
- Differimento Pena facoltativo attesa grazia (Art. 147 nr. 1 C.P.)

presentata da **ROGGERO MARIO**, nato a (Prov.) (ITALIA) il
residente in
detenuto presso la Casa Reclusione di MILANO BOLLATE -
Difeso dall'avv.to di fiducia Stefano Marcolini del foro di Verona;

condannato con Sentenza N. 2023/2 Reg. Gen., emessa in data 04-12-2023 da Corte di Assise di ASTI, confermata in data 03-12-2025 da Corte di Assise di Appello di TORINO, definitiva il 15-07-2026, alla pena di anni 14 mesi 9 per i seguenti reati:

- Reato 1: Art 575 C.P. data consumazione: 28-04-2021 - luogo: GRINZANE CAVOUR
- Reato 2: Art 575 C.P. data consumazione: 28-04-2021 - luogo: GRINZANE CAVOUR
- Reato 3: Art 56 C.P. data consumazione: 28-04-2021 - luogo: GRINZANE CAVOUR, Art. 575 C.P.
- Reato 4: Art 4 L. del 1967 n.589 data consumazione: 28-04-2021 - luogo: GRINZANE CAVOUR, Art. 7 L. del 1967 n.589, Art. 61 n.2 C.P.

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (conformi) del rappresentante del P.G. dr. Avenati Bassi e del difensore;

OSSERVA

- Rilevato che ROGGERO Mario ha avanzato istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena in attuale espiazione ex art. 147, Comma 1 n.1 c.p. ("la esecuzione di una pena può essere differita se è presentata domanda di grazia");
- Che il conseguente procedimento risulta essersi correttamente incardinato presso questo T.S. in quanto la domanda di grazia è stata effettivamente proposta in un momento antecedente l'ingresso del ROGGERO presso la C.R. di Bollate (che ha determinato la variazione della competenza territoriale), così come precisato nell'ordinanza M.S. Milano 22.7.2026;
- Che la fattispecie invocata, di durata rigidamente predeterminata *ex lege* (6 mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nel caso in cui la domanda di grazia sia successivamente rinnovata), costituisce ipotesi residuale, quasi del tutto priva di elaborazione giurisprudenziale, che pare funzionalmente ed astrattamente destinata sia ad impedire, specie per le pene brevi, la vanificazione dell'eventuale provvedimento clemenziale – che potrebbe rivelarsi tardivo ove non fosse contemplata l'anzidetta possibilità (vd. Codice Penale Commentato, UTET, 2007, pag.831) – che in genere per fronteggiare improvvise evenienze di natura eccezionale (quali ad esempio le drammatiche condizioni di salute del condannato o di un suo stretto congiunto) che, per una qualche oscura ragione, non siano state intercettate dalle norme di comune ed ordinaria applicazione;
- Che in altre parole il ricorso a tale strumento (nel caso del ROGGERO oltretutto fruibile solo fino al 15 gennaio 2027, a cagione del rammentato limite temporale) presupporrebbe il riscontro di un *fumus boni iuris* così evidente, accentuato ed incontestabile da suggerire l'opportunità di una quasi irrispettosa intrusione della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, la cui valutazione ed il relativo esito verrebbe in qualche modo indagato ed anticipato;
- Che nulla di tutto ciò si evidenzia nella vicenda del ROGGERO, estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, che solo la preclara saggezza e sensibilità della nostra Presidenza potrà definire con insindacabile razionalità e giusto equilibrio, parendo militare a favore delle opposte tesi ragioni almeno in parte parzialmente fondate;
- Che se da un lato è stato infatti escluso che l'azione omicidiaria portata a termine dal condannato integri la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa, reale o putativa, e della relativa giurisprudenza interpretativa, pur a seguito delle intervenute modifiche legislative, d'altro canto appare indubbio come non si possa

misurare la reazione di una persona ingiustamente aggredita con la precisione del "bilancino da farmacista", potendosi astrattamente congetturare in tali frangenti l'esplosione di una sorta di shock emotivo capace di obnubilare e di così indurre la vittima designata a condotte inconsulte nelle fasi immediatamente successive l'avvenuta iniqua aggressione;

- Che nulla legittima pertanto allo stato un preventivo intervento sospensivo di natura giudiziale, rimanendo appunto riservata alla volontà presidenziale l'eventuale modifica – totale, parziale e/o condizionata – del raggiunto *status quo*;
- Che addirittura qualora il Capo dello Stato, nella sua valutazione discrezionale, ritenesse che l'atto di clemenza debba incidere non sull'intera pena, bensì esclusivamente su di una porzione più o meno ampia di essa (così in un certo senso cogliendo il senso profondo della domanda di grazia – avanzata dalla moglie del ROGGERO in data 17.7.2026 – laddove viene sottolineato come *"vista la sua età tale pronuncia rappresenta per mio marito una sorta di ergastolo"*), la invocata sospensiva risulterebbe pregiudizievole per lo stesso richiedente, sottraendo una quota di pena effettivamente espiata all'ammontare complessivo come in ipotesi rideterminato, così posticipandosi anche solo il naturale conseguimento dei requisiti temporali di cui ai benefici penitenziari;
- Che *ad abundantiam* non va del resto trascurata la isolata pronuncia Cass, Sez. I, N.1068/1994, che pare riservare il campo di applicazione dell'art. 147, Comma 1 n. 1 c.p. ai soli casi in cui la pena *"non sia ancora iniziata"* (statuizione sulla quale peraltro questo Collegio nutre forti perplessità, ben potendosi i requisiti normativi e fattuali richiesti integrarsi in un momento successivo l'avvenuto ingresso in Istituto);

P.Q.M.

Visti gli artt., 146, 147 c.p., 47 ter O.P., 677 segg. c.p.p.;

RIGETTA

L'istanza di differimento della pena per grazia come proposta da ROGGERO Mario;

Torino, il 09-09-2026.

Il Presidente
Dr. Marco Vighino

